Softlab

ACCORDO

TRA

Assopetroli-Assoenergia, con sede legale in sede in Via San Martino della Battaglia 25, 00185 Roma, C.F. 80043450156, PEC assopetroli@pec.it, nella persona del Dott. Sebastiano Gallitelli, Presidente dell'Associazione, munito dei poteri necessari per la sottoscrizione del presente accordo ("**ASSOPETROLI-ASSOENERGIA**")

E

Softlab S.p.A., con sede legale in Viale dell'Arte 25, CAP 00144 - Roma, C.F. e P.IVA 06075181005, PEC softlab.spa@legalmail.it, nella persona del Dott. Giovanni Casto, in qualità di Amministratore delegato ("**Softlab**")

di seguito congiuntamente denominate "**Parti**" e singolarmente "**Parte**".

PREMESSO CHE

a) Assopetroli-Assoenergia è un'associazione che rappresenta le imprese attive nel settore dei prodotti e servizi energetici.;
b) Softlab è una società italiana, quotata alla Borsa di Milano, operante nei settori della Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment, che offre soluzioni innovative e servizi integrati.
c) Softlab è interessata a incentivare la diffusione e l'uso dei suoi servizi da parte di nuovi clienti, quali piccoli imprenditori, piccole e medie imprese e professionisti titolari di partita iva;
d) Assopetroli-Assoenergia è interessata a proporre le soluzioni e i servizi di Softlab ai propri iscritti;
e) Le Parti intendono formalizzare il presente accordo per regolare le condizioni e i termini della collaborazione ("**Accordo**" o "**Convenzione**").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE
Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - OGGETTO
1.Softlab metterà a disposizione degli associati di Assopetroli-Assoenergia ("**Associati**") condizioni economiche agevolate per l'acquisto delle soluzioni e dei servizi indicati nell'Allegato 1 ("**Soluzioni**") secondo i termini e le condizioni presenti nel medesimo Allegato 1, e Assopetroli-Assoenergia promuoverà le Soluzioni ai propri Associati.
2.Eventuali Soluzioni aggiuntive, rispetto a quelle indicate nell'Allegato 1, saranno comunicati da Softlab ad Assopetroli- Assoenergia ed inseriti, previa accettazione di quest'ultima, nella Convenzione.
3.Resta inteso che eventuali modifiche ai termini e alle condizioni della Convenzione potranno essere concordate tra le Parti mediante apposito accordo scritto.

ART. 3 - OBBLIGHI DI ASSOPETROLI-ASSOENERGIA

Assopetroli-Assoenergia si impegna a:

a) divulgare i termini della Convenzione tramite i propri canali informativi con un reminder minimo di 2 volte l'anno
b) agevolare la partecipazione di Softlab agli incontri di categoria, anche a livello regionale, permettendole di intervenire come Partner, secondo modalità da definire di volta in volta tra le Parti, per promuovere le Soluzioni dedicate agli Associati.

ART. 4 - DURATA E RINNOVO

1. Il presente Accordo ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Alla scadenza, il presente Accordo si rinnoverà automaticamente per ulteriore periodo di pari durata, salvo disdetta scritta, PEC o A/R, di una delle Parti da comunicarsi con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla scadenza.

ART. 5 AGGIORNAMENTI ALLA CONVENZIONE

Per tutta la durata del presente accordo e per i successivi rinnovi, Assopetroli-Assoenergia si impegna a comunicare a Softlab S.p.A. l'eventuale ingresso di un altro competitor. Eventuali prodotti aggiuntivi saranno comunicati da Softlab S.p.A. ad Assopetroli-Assoenergia ed inseriti nella convenzione.

ART. 6 - PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI

Le Parti, nel contesto del presente Accordo, si impegnano a trattare i dati personali raccolti nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, inclusi, a titolo esemplificativo, il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, "GDPR") e la normativa nazionale di riferimento.

ART. 7 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni scambiate nell'ambito della presente Convenzione e a non divulgarle a terzi senza il consenso scritto della controparte, salvo per obblighi di legge.

ART. 8- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo potrà essere risolto da una delle Parti in caso di grave inadempimento dell'altra Parte, previa diffida scritta con un termine di 30 (trenta) giorni per adempiere.
2. In caso di risoluzione, le Parti restano obbligate a completare le prestazioni in corso nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti sino alla data di cessazione dell'Accordo.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 10 – ALLEGATI

Allegato 1 - Servizi e Soluzioni

Softlab

Roma, 5 agosto 2025

Assopetroli-Assoenergia
Dott. Sebastiano Gallitelli

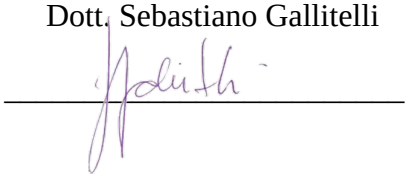

Softlab S.p.A.
Dott. Giovanni Casto